II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 1981

che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario i guanti a maglia non elastica né gommata, originari delle Filippine e di Taiwan

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(81/61/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la decisione 80/47/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1979, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti dell'importazione di taluni prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica in altri Stati membri [1], in particolare l'articolo 3,

considerando che, in data 12 gennaio 1981, il governo francese ha presentato alla Commissione delle Comunità europee una domanda ai sensi dell'articolo 115, primo comma, del trattato, al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario i guanti a maglia non elastica né gommata, della sottovoce ex 60.02 B della tariffa doganale comune, categoria 11, originari delle Filippine e di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri ;

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in questione, originari di Taiwan, è soggetta ad un contingente quantitativo comunitario a norma del regolamento (CEE) n. 3020/77 della Commissione [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2604/78 [3] ;

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in causa, originari delle Filippine, ha formato oggetto di un accordo negoziato tra la Comunità e questo paese ; che, nel quadro di detto accordo, le Filippine si sono impegnate ad attuare tutte le misure necessarie per limitare le esportazioni dei prodotti in questione destinate alla Comunità fino a concorrenza di determinati massimali ;

considerando che, per applicare detto accordo e tener conto delle sue particolarità, con regolamento (CEE) n. 3059/78 [4] il Consiglio ha istituito un regime comune specifico per le importazioni di taluni prodotti tessili ;

considerando che, a causa delle differenze di condizioni di mercato nella Comunità e della particolare sensibilità di questo settore industriale comunitario, questo contingente e questo massimale comunitario sono stati ripartiti tra gli Stati membri in modo da tener conto di questi elementi ;

considerando che, di conseguenza, sussistono disparità tra le condizioni alle quali attualmente sono soggette le importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati membri e che l'uniformazione di queste condizioni d'importazione può essere realizzata soltanto gradualmente ;

[1] GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.
[2] GU n. L 357 del 31. 12. 1977, pag. 51.
[3] GU n. L 317 del 10. 11. 1978, pag. 1.
[4] GU n. L 365 del 27. 12. 1978, pag. 1.

considerando che, trattandosi della situazione del settore industriale interessato, le importazioni totali di detto prodotto originarie dei paesi terzi sono aumentate passando da 10 797 000 paia nel 1978 a 15 502 000 paia nel 1979 ; che la quota di mercato di queste importazioni è aumentata da 74 % nel 1978 a 82 % nel 1979 ;

considerando che i prezzi dei prodotti in questione, originari di Taiwan e delle Filippine, sono notevolmente al disotto dei prezzi di prodotti analoghi fabbricati in Francia ;

considerando che la produzione dei prodotti analoghi in Francia è stata di 2 805 000 paia nel 1978 e di 2 817 000 paia nel 1979 ;

considerando che domande di titolo di importazione per 280 627 paia si trovano regolarmente all'esame delle autorità dello Stato membro che ha presentato la domanda ;

considerando che la realizzazione di altre importazioni indirette, in aggiunta a quelle previste, rischiano di aggravare dette difficoltà e di mettere in questione gli obiettivi perseguiti con le misure commerciali summenzionate ;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che, di conseguenza, è opportuno autorizzare l'applicazione di misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, nelle condizioni definite dalla decisione 80/47/CEE, in particolare dall'articolo 3,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sottoindicati, originari di Taiwan e delle Filippine e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per i quali le domande di titolo d'importazione sono state presentate successivamente al 7 gennaio 1981.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 60.02 B (codici Nimexe : 60.02-50, 60, 70, 80) categoria 11	Guanti a maglia non elastica né gommata

Articolo 2

La presente decisione si applica sino al 30 giugno 1981.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1981.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Membro della Commissione